

Trust in favore di disabili

Dalle precedenti relazioni emergono le limitazioni del nostro ordinamento in materia di soggetti deboli, anche per la tortuosità dei meccanismi previsti per la interdizione ed inabilitazione, così come per l'amministratore di sostegno della citata proposta di legge.

Per quanti sforzi compia il legislatore, la normativa non riesce mai a soddisfare a pieno le esigenze morali ed economiche del soggetto più debole che si intende tutelare. Ogni caso è a sé, solo i genitori sono in grado di capire fino in fondo ciò di cui il proprio figlio ha bisogno.

Peraltro occorre tenere in giusta considerazione le ragioni per le quali i familiari non intendono promuovere il giudizio di interdizione o di inabilitazione, ritenendo infatti di ledere la dignità del proprio congiunto. Così come ci sono dei casi nei quali non sussistono i presupposti per l'interdizione o l'inabilitazione, pur in presenza di un handicap fisico grave, che richiede un'assistenza adeguata continuativa.

Il trust in favore dei soggetti deboli è un atto programmatico nel quale i genitori indicano le finalità del trust, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli. Questa nuova tecnica negoziale costituisce una, corretta alternativa all'attuale disciplina, permettendo di destinare un patrimonio in favore di un soggetto incapace di gestirlo in prima persona, affinché le utilità da esso traibili siano impiegate nell'interesse esclusivo della persona debole.

Tecnicamente soggetti del trust di questo genere sono i seguenti:

- disponente;
- trustee;
- protector o guardiano;
- beneficiario del reddito;
- beneficiari finali.

Disponente: è colui il quale intende costituire un insieme di beni affinché le utilità da esso traibili siano impiegate unicamente nell'interesse economico e morale del soggetto debole. Nel caso specifico tale ruolo verrà assunto dai genitori o da qualsiasi altro congiunto del disabile. La costituzione del patrimonio in trust non deve necessariamente avvenire contestualmente all'istituzione del trust, potendo infatti realizzarsi successivamente all'atto istitutivo ed in modo graduale.

Pensiamo ad esempio ad un bene immobile: nella prassi i genitori trasferiscono al trustee la nuda proprietà, così che essi continueranno ad amministrare come prima detto bene, fino alla loro morte. Al verificarsi di tale evento il trust avrà il suo reale inizio, il trustee acquisterà la piena proprietà del bene ed eserciterà i poteri e le funzioni previste nell'atto di trust.

Ed ancora, nel caso di un patrimonio mobiliare (somme di denaro, titoli, ecc.): quanto necessario per la realizzazione dello scopo del trust potrà essere trasferito al trustee in tempi successivi, secondo le valutazioni che opererà il disponente stesso.

Trustee: persona fisica, ente o associazione di fiducia del disponente.

Giuridicamente, nella sua veste, è colui il quale acquista la titolarità dei beni istituiti in trust, ma in ragione dell'effetto segregativo del trust, detti beni non entrano nel suo patrimonio personale, non possono essere aggrediti dai suoi creditori personali, sono esclusi dal suo asse ereditario, né faranno parte del regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio.

Ad esempio, le somme istituite in trust e trasferite al trustee, verranno versate in un conto corrente intestato al trustee nella sua qualità (ALBERTO FRANCESCHI trustee del trust A) o direttamente al trust; così come il trasferimento di un immobile verrà trascritto a nome del trustee nella sua qualità ovvero direttamente al trust.

Tale patrimonio in trust dovrà essere gestito ed amministrato dal trustee nel rispetto dello scopo del trust (indicato dal disponente). Pertanto egli, nell'esercizio delle sue funzioni, pur non necessitando delle autorizzazioni previste per il tutore ed il curatore, ha delle responsabilità nascenti dalla realizzazione dello scopo del trust e dalla legge scelta dal disponente. Ad esempio risponde personalmente ed illimitatamente per ogni obbligazione assunta. Il disponente potrà inoltre dare delle indicazioni di massima al trustee circa la gestione ed amministrazione del patrimonio in trust che, in considerazione del rapporto di fiducia intercorrente tra disponente e trustee, difficilmente verranno da quest'ultimo disattese.

L'ufficio di trustee potrà inoltre essere assunto da più persone, le quali, nell'operare di comune accordo, realizzeranno altresì una forma di reciproco controllo.

Il disponente può inoltre prevedere il o i sostituti del trustee in caso di morte, di impedimento o sopravvenuta incapacità. Così come il disponente può riservarsi il potere di revocare il trustee, ovvero attribuire tale potere al guardiano, un altro soggetto di cui parlerò più dettagliatamente in seguito.

Beneficiari: essi possono essere individuati dal disponente nell'atto di trust, in atto separato, così come tale potere di nomina potrà essere attribuito al trustee stesso o al guardiano.

Si distinguono due categorie di beneficiari:

- del reddito: intendendo i destinatari di qualsiasi utilità traibile dai beni in trust;
- finali: intendendo coloro ai quali i beni saranno trasferiti al termine del trust e che possono essere diversi dai beneficiari del reddito.

Nel caso specifico beneficiario del reddito sarà dunque il disabile. Il reddito proveniente dalla gestione dei beni istituiti in trust dovrà essere impiegato dal trustee al fine di garantire al soggetto debole, tutto ciò di cui necessita sia economicamente che

moralmente. Per esempio sarà compito del trustee scegliere la persona o l'Ente che dovrà prendersi cura del disabile, garantire allo stesso quanto occorre in termini economici, per poi devolvere al termine del trust, tutti o parte di detti beni.

Il reddito, intendendo qualunque utilità traibile dai beni in trust, è vincolato allo scopo per il quale il trust è stato istituito dal disponente e che, nel caso specifico, sarà dunque rappresentato dalla soddisfazione di ogni necessità del soggetto debole. Ciò varrà anche nel caso in cui il beneficiario del reddito sia interdetto o inabilitato, con la precisazione che quanto amministrato dal trustee, non entrando a far parte del patrimonio personale dell'incapace, rimarrà sottratto alla gestione diretta da parte del tutore o curatore. In sostanza il trustee provvederà ad esempio a pagare direttamente la casa di cura, l'assistenza domiciliare, corrisponderà quanto necessario al fabbisogno del soggetto debole, ma non corrisponderà alcunché né al tutore né al curatore. In questi casi il tutore e il curatore avranno un potere di controllo in ordine all'operato del trustee, nei cui confronti potranno agire qualora questi si rendesse inadempiente rispetto allo scopo del trust.

Beneficiari finali sono i destinatari dei beni in trust, al termine del trust. Nel caso specifico il termine del trust normalmente coincide con la morte del soggetto debole (beneficiario del reddito). Al verificarsi di tale evento il disponente può dunque prevedere che i beni in trust siano trasferiti ad esempio agli altri figli superstiti del disponente, ovvero all'associazione, ente, onlus, o alla persona fisica che si è fattivamente occupata del disabile stesso. Così come il potere di individuare i beneficiari finali potrà essere attribuita allo stesso trustee o al guardiano o alla loro congiunta deliberazione. A costoro infatti può essere data la facoltà di trovare la persona che dovrà prendersi cura del disabile ed attribuire ad essa uno o più beni del trust alla morte del soggetto debole là dove abbia correttamente svolto il proprio lavoro; così come il trustee potrà avere la facoltà di destinare l'eccedenza ad altri beneficiari.

Sotto questo profilo è indubbia l'analogia con la sostituzione fedecommissaria prevista dal nostro ordinamento (art. *692 cod. civ.), con la evidente e sostanziale differenza che nel caso specifico i beni appartengono al trustee ed è egli che assume ogni decisione. Inoltre il trustee può liberamente disporre conformemente a quanto disposto dall'atto istitutivo senza dover chiedere autorizzazioni giudiziali, se mai il consenso del guardiano.

Protector o guardiano: rappresenta una figura eventuale. Normalmente nel trust in favore di soggetti deboli, la sua nomina è utile in quanto egli può essere considerato un fiduciario del trust, in quanto vigila sulla realizzazione dello scopo del trust. Egli risponde direttamente nei confronti dei beneficiari, ma non nei confronti del disponente in quanto non è un mandatario di questi.

Agisce per interessi non propri, in una posizione di alterità rispetto al trustee. Anche il guardiano non è soggetto né al controllo né all'autorizzazione del Giudice. Il disponente può attribuire al guardiano poteri più o meno incidenti sulle scelte del trustee quali: diritto di essere sentito, potere di dare il benestare, di rimuovere il trustee, di sostituirlo, potere di operare delle verifiche, di agire nei confronti del trustee, di indicare il beneficiario finale. Ciò che il *protector* non può e non deve fare è quello di sostituirsi al trustee nell'amministrazione dei beni in trust assumendo un ruolo attivo, in quanto rischierebbe di essere considerato trustee, con ogni conseguenza in ordine all'assunzione da parte sua delle responsabilità proprie del trustee.

Normalmente nei trusts in favore di soggetti deboli, le funzioni del trustee e del guardiano possono così sintetizzarsi:

- il trustee si occupa in particolare dell'amministrazione dei beni;
- il guardiano è preposto alla cura ed alla tutela del soggetto incapace.

Non a caso le clausole tipo nel trust in favore di soggetti deboli, per quanto attiene alle funzioni del guardiano, sono le seguenti:

- "si rende conto personalmente dello stato del soggetto assistito, dell'assistenza che gli viene prestata..."
- " si rende conto personalmente dell'idoneità della struttura alla quale dovesse essere affidato il soggetto assistito";
- "ha diritto di agire contro il trustee in caso di violazione da parte di quest'ultimo, di qualsiasi disposizione contenuta nell'atto di trust, delle norme della legge regolatrice del trust o di qualsiasi altra legge applicabile".

Anche il guardiano, soggetto di fiducia del disponente, potrà essere sia una persona fisica che un Ente o un'Associazione di volontariato.

Termine del trust: come già precisato, il trust in favore del soggetto debole ha una durata normalmente corrispondente alla vita del disabile nel cui interesse il trust è stato istituito.

Dobbiamo comunque sempre tener presente che ogni caso è a sé e quindi potrà essere prevista una durata maggiore o minore a seconda della situazione specifica.

Pensiamo ad esempio al caso di un trust istituito in favore di un figlio tossicodipendente o alcolista. In tali circostanze è possibile un recupero psico-fisico del soggetto e quindi il termine finale del trust potrà coincidere con il momento della comprovata riabilitazione del soggetto debole.

Oppure il disponente può prevedere una durata maggiore del trust rispetto alla vita del proprio figlio, affinché, ad esempio, il reddito (dopo la morte del congiunto) venga impiegato in favore di altri disabili meno abbienti.

In sostanza ciascuno potrà regolamentare anche la durata del trust, secondo le proprie esigenze ed aspettative.

Da quanto fin qui esposto appaiono dunque evidenti le utilità ed i vantaggi offerti dal trust, rispetto a quelli ottenibili dall'istituto dell'interdizione e della inabilitazione, sottoposti a dei meccanismi di controllo e di autorizzazione giudiziaria, che spesso non garantiscono l'effettiva realizzazione delle esigenze soprattutto morali ed assistenziali del proprio congiunto.

I Giudici, infatti, hanno una visione mediata dal tutore o curatore, delle problematiche dell'interdetto o dell'inabilitato, mancando, come è logico che sia, una conoscenza diretta del soggetto debole.

Di qui, come già osservato, una fra le fondamentali differenze fra la protezione del soggetto debole secondo le norme del codice civile e quella realizzata per mezzo del trust.